

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 456

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

—————

Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, risalente ormai a più di cinquanta anni or sono, è da sempre giustamente indicato come una delle cause che concorrono a determinare la grave crisi della giustizia. Un assetto che, tranne interventi sporadici, non si è adeguato alle numerose e incisive trasformazioni sociali, economiche, demografiche e di costume che si sono in maniera quasi incessante verificate in Italia. Eppure da tempo sono stati riconosciuti e valorizzati gli stretti legami che intercorrono tra «servizio giustizia» e territorio. Se è vero, così come si sostiene secondo una concezione propensa a configurare la giustizia più come servizio che come potere, che al dovere di rendere giustizia corrisponde il diritto dei cittadini a pretenderla, appare necessario rendere tale diritto effettivo e consentire, pertanto, che possa essere «esercitato» con la certezza di ricevere una risposta in tempi ragionevoli e con modalità agevoli. In caso contrario, si rischia di perpetuare una giustizia meramente apparente, si rafforza la sfiducia verso l'istituzione e si favorisce una «fuga» dei cittadini verso la ricerca di sostitutivi, i quali, specie in alcune zone, accrescono il potere di una malavita sempre pronta a insinuarsi negli «spazi» lasciati vuoti o trascurati dallo Stato. Da qui nasce l'esigenza di creare una rete giudiziaria che, tenendo conto del numero degli abitanti, delle condizioni socio-economiche, del flusso dei procedimenti e del tasso di criminalità comune e organizzata, possa garantire uffici giudiziari dimensionati rispetto alla effettiva domanda di giustizia della comunità. Un ufficio «ideale», insomma, che pur non potendo prescindere dai suddetti molteplici elementi che, peraltro, tra essi interagiscono in misura variabile, non

può non essere in concreto disegnato che tenendo conto delle peculiarità o della straordinarietà locali. Una dimensione, quindi, non astratta e aprioristica ma effettiva e adeguata alle singole specificità.

Sorge, così, la necessità di frazionamento dei grandi uffici in modelli che, comunque, devono rispettare una soglia dimensionale minima e soprattutto garantire quel processo «giusto» e insieme «di durata ragionevole» cui la nostra Costituzione con la riforma dell'articolo 111 ha fatto esplicito e solenne riferimento.

Se si tiene conto delle esigenze suddette, si deve necessariamente convenire, quanto agli attuali distretti giudiziari, che la Campania, nonostante la presenza a Napoli e Salerno di due autonomi distretti, vive una situazione di particolare disagio.

L'esigenza di fornire risposte tempestive alle pressanti richieste da troppi anni non viene infatti convenientemente soddisfatta, di guisa che la fiducia nel basilare principio di certezza del diritto è oramai vacillante. La lentezza delle procedure e le difficoltà strutturali e organizzative correlate alla continua crescita dei carichi di lavoro provocano l'accumulo di arretrati indegni di un Paese civile.

Mentre la corte di appello di Salerno mantiene grandezza accettabile e buona governabilità, l'omologa struttura partenopea - che ha giurisdizione sulle province di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino - ha assunto dimensioni mastodontiche, di gran lunga superiori all'*optimum* generalmente indicato, anche a livello istituzionale, dagli esperti di organizzazione.

Si rende, pertanto, necessario e urgente alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari napoletani al fine di fornire agli

utenti, con la riduzione dei tempi processuali, un servizio più agile e meno gravoso di quello attuale.

Per ottenere un siffatto risultato appare necessaria l'istituzione in Caserta (unico capoluogo di provincia dove non ha sede il tribunale) di una corte di appello, di una corte di assise di appello e di un tribunale per i minorenni; il che comporta ovviamente l'istituzione dei corrispondenti uffici del pubblico ministero (procura generale, direzione distrettuale antimafia, tribunale per i minorenni e procura minorile) che, in virtù delle vigenti disposizioni di ordine generale, sono in funzione nel capoluogo di ciascun distretto.

La nuova corte accorperà le circoscrizioni dei tribunali di S. Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino, raggiungendo in tal modo dimensioni ottimali, dato che i tre circondari hanno una popolazione complessiva di circa 1.250.000 abitanti che rappresenta per l'istituendo distretto quella dimensione ideale cui prima si faceva riferimento.

L'approvazione del presente disegno di legge è molto attesa dalle popolazioni interessate, dagli operatori del settore e dalla stessa città di Caserta che vedrebbe così, con l'istituzione di questo importante ufficio giudiziario, riparato quel singolare «torto» che la vede tuttora l'unico capoluogo di provincia a non essere sede di tribunale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.